

Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale

- **Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 (con decorrenza 1.1.2014) come modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015.**
- **Delibera n. 108 del 17 giugno 2017 (con decorrenza 1.1.2018)**

Art. 1 Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell'Ordine professionale, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il procedimento disciplinare è regolato dal D.P.R. 169 del 2005, dal D.P.R. 137 del 2012 e dalle norme del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. L'azione disciplinare è competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina, costituiti presso i Consigli Regionali dell'Ordine, secondo le previsioni del presente Regolamento.
5. Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio Regionale dell'Ordine l'indirizzo PEC e il recapito ove intendono ricevere le eventuali comunicazioni relative a notizie o procedimenti disciplinari che li riguardano.
6. Le comunicazioni inerenti qualunque procedimento disciplinare avvengono tramite PEC. L'uso della raccomandata A/R, al pari di altre modalità a valenza legale paritaria, devono ritenersi percorsi attuabili per situazioni residuali e/o straordinarie.

Art. 2 Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorché il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Il tipo e l'entità della responsabilità disciplinare dell'iscritto sono determinati in relazione ai seguenti criteri, la cui presenza, entità ovvero assenza, costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità del professionista:

Circostanze aggravanti:

- a. Intenzionalità del comportamento;
- b. Negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c. Responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
- d. La significatività del danno o pericolo causato;
- e. Il concorso fra più professionisti e/o operatori in accordo tra loro;
- f. Recidiva e/o reiterazione di comportamenti che abbiano già determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto;
- g. limitatamente all'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 26, essere Consigliere nazionale o regionale dell'Ordine o nel Consiglio di Disciplina;

Circostanze attenuanti:

- i. Assenza di dolo o di danno rilevante a terzi;
- ii. Evidenza di non intenzionalità dell'errore;
- iii. Tempestiva riparazione del danno arrecato;

- iv. Attivazione spontanea ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose del comportamento contestato;
 - v. Presenza di elementi che, di fatto, attenuino la responsabilità dell'iscritto.
4. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
 5. L'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità e il decoro della categoria, così come previsto dall'art. 17 del Codice Deontologico.

Art. 3 Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
2. Il Consiglio regionale di disciplina opera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di disciplina di cui all'art.6.
3. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti di un componente del Consiglio di disciplina o di un componente del relativo Consiglio Regionale dell'Ordine, la competenza appartiene al Consiglio di disciplina individuato secondo la tabella allegata al presente Regolamento.
4. L'iscritto all'Albo sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione né il trasferimento presso altro Ordine Regionale fino alla conclusione dello stesso.
5. Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
6. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio territoriale di disciplina quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero su richiesta dei soggetti di cui al primo comma dell'art.11.
7. Il Consiglio dell'Ordine regionale che riceve notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina.
8. Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
9. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è istituito e regolamentato il Registro Nazionale delle Segnalazioni e dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari. Il Registro ha la finalità di:
 - a. consentire, esclusivamente ai soggetti aventi titolo ai sensi del presente Regolamento, la ricognizione della posizione disciplinare dell'iscritto in riferimento alla valutazione delle eventuali circostanze aggravanti di cui all'art.2, tenuto conto anche della mobilità degli iscritti sul territorio nazionale;
 - b. consentire al Consiglio Regionale dell'Ordine le opportune verifiche in relazione alla tenuta dell'Albo.
10. È escluso dal computo dei termini previsti nel presente Regolamento il periodo feriale 1-31 agosto;
11. Ove siano previsti i termini espressi in giorni lavorativi, si intendono esclusi dal computo i giorni di sabato e di domenica;
12. Nel caso i termini scadano il sabato o in un giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al giorno successivo non festivo.

Art. 4 Consiglio Territoriale di disciplina



1. Presso ogni Consiglio regionale dell'Ordine è costituito un Consiglio di Disciplina, composto da un numero di membri pari a quello dei componenti il Consiglio dell'Ordine
2. Il Consiglio Territoriale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del Consiglio Regionale dell'Ordine di riferimento e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti ai sensi del comma 6 del presente articolo
3. Al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio Territoriale di Disciplina entrante, ciascun Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, anche avvalendosi del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina in scadenza, acquisisce informazioni in relazione:
 - a. alla tipologia dei procedimenti avviati e/o conclusi;
 - b. al numero di procedimenti occorsi per sezione di appartenenza degli incolpati;
 - c. al numero degli iscritti per sezione di appartenenza;
 - d. alle condizioni in essere ed alle esigenze istituzionali che possono ragionevolmente prevedere l'avvio di procedimenti, in corso di mandato, per sussistenti situazioni di inadempimento da parte degli iscritti;
 - e. prospetta una composizione favorevole, per sezione di appartenenza all'Albo, dell'istituendo Consiglio Territoriale di Disciplina.
4. Entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che deve trovare compimento entro i 30 giorni successivi. Le candidature, degli iscritti all'Albo o di esperti di altre professioni, sono sottoposte alla valutazione del Consiglio Regionale dell'Ordine, che può avvalersi della consulenza della Commissione Etica e Deontologia al fine di evidenziare eventuali condizioni di incompatibilità, inammissibilità, mancanza di requisiti professionali o irregolarità amministrative delle candidature
5. Ai sensi del comma 3 dell'art.8 del DPR 137/2012, il Consiglio dell'Ordine provvede a deliberare la rosa dei nominativi da proporre al Presidente del Tribunale nella prima seduta utile successiva
6. La seduta di insediamento dei componenti nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio, è convocata dal Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine, entro 20 giorni dal ricevimento della nomina
7. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Ai fini di cui al presente comma, fa fede la data di prima iscrizione all'Albo
8. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica e sono limitate alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio ed alla collaborazione nelle attività di natura organizzativa con il Presidente
9. Le funzioni di cui ai commi 7 e 8 hanno efficacia esclusivamente per quanto loro espressamente attribuito dal presente Regolamento
10. I Consigli di Disciplina territoriali sono organi amministrativi e, come tali, soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
11. Al Consiglio di Disciplina e a tutte le sue articolazioni, che si configurano come organismi autonomi dal Consiglio Regionale dell'Ordine e con esclusiva competenza limitatamente alla materia disciplinare, è riconosciuta la possibilità di rapportarsi con Enti, Istituzioni e soggetti esterni soltanto nell'ambito e per gli atti necessari allo svolgimento della propria funzione

12. In caso di dimissione, indisponibilità permanente o, comunque, per assenza superiore a mesi 3 di uno o più membri del Consiglio di Disciplina, il Consiglio Regionale dell'Ordine invia al Presidente del Tribunale il doppio dei nominativi rispetto al numero dei consiglieri dimissionari o indisponibili, affinché proceda alla nomina dei loro sostituti. I nominativi inviati al Tribunale sono preferibilmente scelti tra gli iscritti alla sezione dell'Albo corrispondente al Collegio del Consigliere di disciplina dimissionario o indisponibile
13. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a norma del comma precedente, provvede alla sostituzione del componente decaduto ricostituendo il Collegio, che sarà chiamato a decidere in merito ai ricorsi successivamente assegnati
14. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla Segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina e dei Presidenti dei Collegi, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare
15. Le spese del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio Regionale dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine, sentito il Presidente del Consiglio di Disciplina, provvede annualmente a determinare le risorse economiche e di personale necessarie al corretto funzionamento del Consiglio di Disciplina
16. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione ai Collegi. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni di competenza del Consiglio di Disciplina siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell'Ordine, il Presidente di quest'ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettergli tutta la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti
17. I provvedimenti e tutti gli atti destinati all'esterno che recano la firma del Presidente di uno dei Collegi sono comunicati ai soggetti interessati a cura della Segreteria dell'Ordine

Art. 5 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina – ferme restando le previsioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012 – non esercita la funzione giudicante in alcun procedimento, onde evitare conflitti di interesse con l'attività dei Collegi e al fine di assicurare la massima terzietà ai lavori di tutto il Consiglio. Pertanto non può far parte di alcun Collegio.
2. Ricevuta una segnalazione, il Presidente del Consiglio di Disciplina:
 - a. Attribuisce alla segnalazione un codice identificativo univoco e progressivo e avvia il relativo procedimento amministrativo;
 - b. Verifica, in capo al soggetto segnalato:
 - b.i. L'iscrizione all'Albo Regionale;
 - b.ii. La sezione di appartenenza;
 - b.iii. L'eventuale condizione di componente del Consiglio Regionale dell'Ordine o del Consiglio Territoriale di Disciplina;
 - c. Assegna con propria determina la trattazione ad uno dei Collegi competenti per sezione, valutando la migliore distribuzione dei carichi di lavoro ed eventuali incompatibilità o conflitti di interesse noti.
3. Il Presidente trasmette le segnalazioni al Consiglio di Disciplina competente nei seguenti casi:
 - a. Appartenenza del segnalato ad altro Ordine Regionale;
 - b. Il segnalato rivesta la carica di consigliere regionale ovvero di consigliere di disciplina nel proprio territorio.

4. Il Presidente, inoltre, coordina, da impulso e supervisiona le attività dei Collegi – mantenendo comunque la massima terzietà rispetto al merito dei procedimenti – al fine di assicurare:
 - a. Agli iscritti sottoposti ad accertamento di responsabilità disciplinari parità di trattamento;
 - b. Ai Collegi di Disciplina uniformità delle procedure, anche monitorando l’aggiornamento del Registro di cui al comma 9 dell’art. 3;
 - c. Il raccordo con il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine e con la Commissione Etica e Deontologia istituita presso il Consiglio Regionale dell’Ordine di riferimento;
 - d. La verifica che per tutti i procedimenti aperti e assegnati sia disposto, da parte del Collegio competente, l’aggiornamento puntuale del Registro Nazionale dei Procedimenti Disciplinari;
 - e. Dichiarare la indisponibilità superiore a tre mesi dei componenti i collegi di disciplina.
5. Partecipa ai momenti di confronto con i Presidenti dei Consigli di Disciplina delle altre Regioni, disposti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine al fine di dare uniformità al Procedimento Disciplinare sul territorio nazionale.
6. Trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina i fascicoli eventualmente oggetto di impugnazione, corredati dagli avvisi di ricevimento della decisione attestanti l’avvenuta ricezione da parte dei soggetti destinatari, dando contestuale comunicazione dell’impugnazione al Presidente del Consiglio dell’Ordine, ai fini di cui all’art. 28.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Facente Funzione, individuato tra i membri non appartenenti ai collegi, attraverso lo stesso criterio prescritto per la designazione del Presidente.
8. Le decisioni del Presidente sono assunte tramite determina progressivamente numerata.
9. Compete al Presidente, fermi restando i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 e alla luce della prevalenza delle procedure afferenti a una delle sezioni dell’Albo, proporre la ricomposizione dei Collegi.
10. Compete al Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, con il supporto dei membri non appartenenti ai Collegi, l’attribuzione del numero progressivo delle Delibere adottate dai singoli Collegi; i membri non appartenenti ai Collegi svolgono funzioni di supporto alle attività di segreteria relative alla funzione disciplinare.

Art. 6 Collegi di Disciplina

1. A seguito della sua nomina, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina procede, quale primo adempimento, alla costituzione dei Collegi, ai quali compete in forma esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare.
2. I Collegi di Disciplina sono costituiti da tre membri che, se iscritti all’Albo, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, appartengono alla stessa sezione dell’Albo. I Collegi così formati giudicano gli iscritti della sezione corrispondente.
3. Non possono essere costituiti Collegi di Disciplina composti esclusivamente da Consiglieri non iscritti all’Albo professionale.
4. Nel caso in cui la composizione del Consiglio non consenta la costituzione di collegi uniformi per sezione, si procede alla formazione di collegi misti. In questo caso, ai sensi dell’art. 9 del DPR 169/05, a condizione che sia presente almeno un rappresentante della sezione del segnalato, il Collegio è titolato a esercitare la funzione giudicante. Ove sia assente anche tale possibilità, il procedimento è trasferito al Consiglio viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento. Nel caso siano costituiti collegi misti, il Consigliere Relatore di cui al comma 4 dell’art. 10 è individuato tra quelli appartenenti alla stessa sezione del segnalato.

5. Ciascun Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
6. I Consiglieri non assegnati ad un Collegio svolgono attività di supporto alle attività dei Collegi costituiti, anche al fine di favorire una migliore gestione delle attività del Consiglio Regionale dell'Ordine di riferimento.
7. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, in caso di parità, prevale il voto del membro con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Se tra i membri presenti non vi sono iscritti all'Albo, in caso di parità prevale il voto del membro presente anagraficamente più anziano.
8. Le riunioni del Collegio si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art.3 e sono verbalizzate dal segretario.



Art. 7 Attribuzioni del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente Regolamento e svolge le funzioni di responsabile del procedimento.
2. In applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il Presidente del Collegio, svolge le seguenti funzioni:
 - a. Riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina gli atti e i documenti, anche in copia, attinenti agli esposti e ai procedimenti disciplinari assegnati al proprio Collegio;
 - b. Provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - c. Dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti quelli comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
 - d. Redige e mantiene aggiornato il registro dei procedimenti avviati, anche di quelli archiviati prima dell'audizione, sia al fine di consentire la valutazione dei criteri aggravanti e attenuanti di cui all'art.2 comma 3, sia delle fattispecie passibili di archiviazione immediata di cui al successivo art. 11 oltre che al fine dell'elaborazione dei dati a fini statistici.
3. Il Segretario del Collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all'Albo o anzianità anagrafica, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute; qualora il Segretario sia assente, le sue funzioni sono svolte dal membro presente più giovane per anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 8 Astensione e ricusazione

1. I membri del Collegio di Disciplina cui viene assegnata un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Presidente del Consiglio di Disciplina entro 10 giorni dalla data di ricezione della delibera di apertura del procedimento;

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide con propria determina, entro 20 giorni, il Presidente del Consiglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento al segnalato.
3. In caso di astensione o ricusazione di un unico membro, il Collegio può continuare i lavori, ferme restando le disposizioni relative all'individuazione del presidente del Collegio e quelle per la determinazione della maggioranza di cui al comma 7 dell'art. 6.
4. Nei casi di astensione o ricusazione di più di un membro del Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina rimette gli atti ad altro Collegio di Disciplina competente per sezione o, in assenza, al Consiglio viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento.



Art. 9 Attività propedeutiche all'azione disciplinare

1. Entro 10 giorni dal ricevimento di un esposto, ovvero a seguito dell'assunzione di una iniziativa d'ufficio e prima di provvedere all'apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina incarica con propria determina un Collegio individuato ai sensi del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art.6.
2. Il Presidente del Collegio incaricato trasmette entro 10 giorni lavorativi all'iscritto gli atti che lo riguardano e lo informa della possibilità di depositare documenti e/o memorie che possano fornire chiarimenti in ordine ai fatti denunciati entro un termine di 10 giorni dalla ricezione.
3. Il Presidente del Collegio, all'esito delle attività di cui al comma precedente, e comunque entro 45 giorni dalla data della determina di assegnazione dell'esposto al proprio Collegio, prospetta, attraverso una proposta motivata, l'apertura del procedimento ovvero l'archiviazione immediata; la fase preliminare si conclude con la delibera del Collegio in merito all'archiviazione ovvero all'apertura del procedimento. La convocazione del Collegio di disciplina per il compimento degli atti di pertinenza costituisce dovere d'ufficio.

Art. 10 Apertura del procedimento disciplinare

1. La delibera di apertura del procedimento disciplinare è assunta dal Collegio, deve essere debitamente motivata, contenere la composizione del Collegio, l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera deve essere comunicata al segnalato e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 6 entro 15 giorni.
2. Nel caso l'iscritto non abbia comunicato la propria PEC al Consiglio Regionale di appartenenza, unitamente alla deliberazione di apertura del procedimento, il Collegio invita l'iscritto a regolarizzare la propria posizione entro 7 giorni.
3. Il Presidente nomina un Consigliere Relatore, incaricato di condurre l'istruttoria che, in tutti i casi in cui la composizione del Collegio lo consenta, dev'essere diverso da quello eventualmente incaricato di condurre la conciliazione di cui all'art. 12. Se nel Collegio sono presenti consiglieri iscritti a sezioni differenti dell'Albo, il Consigliere Relatore è individuato tra quelli appartenenti alla stessa sezione del segnalato.

Art. 11 Archiviazione immediata

1. Il Collegio di Disciplina ha il dovere di procedere all'esame di tutte le notizie di presunti illeciti, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
2. Il Collegio, su proposta motivata del Presidente, e fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero, può deliberare di non dar seguito al procedimento disciplinare allorquando:
 - a. i fatti palesemente non sussistano;
 - b. le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c. i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Albo della Regione, con l'obbligo di rimettere il fascicolo al Presidente del Consiglio di Disciplina, per la trasmissione al Consiglio di Disciplina competente;
 - d. le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la prima convocazione del Collegio, fatta salva la valutazione dei criteri di cui all'art. 2 comma 3, ed esclusa la possibilità che i fatti che hanno dato luogo alla segnalazione abbiano recato o siano passibili di recare pregiudizio o danno a terzi. Della eventuale cessazione delle circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione deve essere prodotta idonea prova da parte del segnalato.
3. Per i casi di cui alla lett. d del comma precedente, deve essere preventivamente verificata l'assenza di precedenti procedimenti avviati a carico del medesimo iscritto, anche tramite il Registro di cui all'art. 3, comma 9; la sussistenza di procedimenti avviati a carico del medesimo iscritto, per la medesima fattispecie, negli ultimi 5 anni, esclude la possibilità di archiviazione immediata.
4. Il provvedimento deliberativo che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato al segnalato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12 Tentativo di conciliazione

1. Il Presidente del Collegio convoca, entro 30 giorni dalla data della delibera di apertura del procedimento, un incontro per verificare con ciascuna delle parti la disponibilità a tentare la conciliazione; qualora si rilevi l'indisponibilità anche di una sola delle parti, il Presidente rimette immediatamente gli atti al Collegio per la prosecuzione del procedimento disciplinare.
2. Nel caso in cui le parti convocate manifestino la volontà di conciliare, il Presidente nomina un consigliere per condurre il tentativo di conciliazione, che fissa modalità e regole condivise per gli incontri. Il tentativo di conciliazione, che deve concludersi entro 60 giorni dalla prima convocazione degli interessati, qualora abbia esito positivo, comporta l'archiviazione del procedimento. In caso di mancato accordo entro questo termine, il consigliere incaricato rimette immediatamente gli atti al Collegio per la prosecuzione del procedimento disciplinare. Il consigliere incaricato della conciliazione, qualora - nonostante la volontà delle parti - ravvisi gravi violazioni dei doveri professionali, le rappresenta immediatamente al Collegio per l'adozione dei provvedimenti più opportuni. Ai fini dell'eventuale apertura di un nuovo Procedimento, il Collegio riferisce al Presidente del Consiglio di Disciplina.
3. Le parti, di comune accordo, possono comunque manifestare al Collegio la volontà di conciliare in ogni momento precedente la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 13.
4. La conciliazione non è ammessa per le segnalazioni di violazioni dei doveri professionali provenienti dall'Autorità Giudiziaria, dal Consiglio Nazionale o Regionale dell'Ordine e dal Consiglio Territoriale di Disciplina.

Art. 13 Fase Istruttoria, audizioni, deposito di documenti e memorie

1. Ricevuti gli atti, il Consigliere relatore avvia immediatamente l'istruttoria.
2. La fase istruttoria è finalizzata alla ricostruzione dei fatti ai fini della decisione; deve essere caratterizzata da imparzialità e rivolta alla raccolta degli elementi salienti di fatto e di diritto per fornire gli elementi utili all'assunzione della decisione da parte del Collegio.
3. L'istruttoria viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
4. Il Consigliere Relatore dispone la convocazione del segnalato, che può scegliere di farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto di propria fiducia. Il relatore provvede alla relativa comunicazione con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di 15 giorni dalla ricezione. La data fissata per l'audizione non può essere fissata prima di 45 giorni dall'invio della convocazione.
5. Possono essere altresì sentiti l'esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere richiesta l'esibizione di documenti.
6. Dell'audizione del segnalato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale sottoscritto dal Consigliere Relatore e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell'atto; nel caso in cui qualcuno rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione.
7. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 180 giorni dall'apertura del procedimento. Il Collegio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 180 giorni.

Art. 14 Relazione sull'espletata istruttoria

1. Conclusa l'istruttoria, il Relatore provvede a riferire per iscritto al Collegio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito – debitamente ordinato secondo la sequenza cronologica degli atti e dei documenti acquisiti – e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.
2. Il relatore, tramite una proposta motivata e debitamente documentata, può proporre al Collegio l'archiviazione, limitatamente alle situazioni riferite a violazioni degli adempimenti previsti da leggi o regolamenti che disciplinano la professione, segnalate ad opera del Consiglio Regionale dell'Ordine e con particolare riferimento alle situazioni di cui all'art 26.
3. L'archiviazione può essere proposta dal Relatore solo per i procedimenti che soddisfino i criteri di cui al comma precedente, e per i quali si verificano contemporaneamente anche tutte le seguenti condizioni:
 - a. Le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato, nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la chiusura della fase istruttoria di cui al precedente art. 13;
 - b. I comportamenti contestati siano riferibili esclusivamente al singolo iscritto e non abbiano coinvolto, direttamente o indirettamente, alcun altro soggetto;
 - c. Non siano state messe in atto, da parte dell'iscritto segnalato, azioni tese a divulgare, favorire o incentivare il comportamento contestato da parte di altri iscritti;
 - d. L'iscritto segnalato non sia stato, nei 5 anni precedenti alla data di registrazione al Protocollo del Consiglio Regionale dell'Ordine della segnalazione, sottoposto a procedimento disciplinare per le medesime violazioni, anche presso Consigli Regionali diversi.

4. La decisione circa l'archiviazione dei procedimenti che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è assunta dal Collegio, secondo le modalità previste dall'articolo 11.
5. Nell'ipotesi in cui il Procedimento dovesse necessitare di ulteriore attività istruttoria, valgono le procedure di cui al comma 1 dell'art.18.



Art. 15 Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

1. Il Collegio, dopo aver sentito il relatore, e qualora non disponga l'archiviazione del procedimento con delibera motivata, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione, ovvero l'apertura di altro procedimento disciplinare.
3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata al segnalato, al Pubblico Ministero se il procedimento è stato di iniziativa di quest'ultimo, ed ai soggetti di cui all'art. 11, comma 1.
4. Il segnalato può presentare memorie e documenti entro 10 giorni dalla data fissata per l'audizione.
5. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno 45 giorni.

Art. 16 Udienze

1. Nel corso dell'udienza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, e previa verifica dell'identità dei presenti, il Collegio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio regionale dell'Ordine.
3. Il segnalato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Durante l'audizione il Consigliere Relatore espone lo svolgimento e l'esito dell'espletata istruttoria
5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, il segnalato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato se la notizia proviene da quest'ultimo, nonché l'esponente – se convocato – ed i testi ammessi con provvedimento del Collegio. Dopo l'escussione testimoniale viene data, per ultimo, la parola all'iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta.
- 6.** Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza per il proseguimento del dibattimento.

Art. 17 Verbale dell'udienza

Il verbale dell'udienza deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- il nominativo del Consigliere Relatore
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;

- l'indicazione del segnalato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese;
- i provvedimenti adottati dal Collegio in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione;
- la sottoscrizione di tutti i presenti.

Art. 18 Prosecuzione dell'istruttoria – Termini generali del procedimento disciplinare

1. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombeni istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Collegio può disporre con ordinanza:
 - la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
 - che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
 - che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
 - che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
 - ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. L'ordinanza viene letta in udienza e comunicata al segnalato, se assente.
4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 540 giorni dalla delibera di apertura del procedimento.
5. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 19 Decisione

1. Espletati gli incombeni, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo o, in caso fossero presenti consiglieri non iscritti all'Albo, i consiglieri con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell'annotazione nell'Albo.
4. La decisione, che può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20 o, ancora, la sospensione del procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui del medesimo fatto sia stata investita l'Autorità Giudiziaria, viene depositata presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, entro il termine di 20 giorni dall'udienza.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo, è reso pubblico – secondo le prescrizioni dell'art. 28 – mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata dell'annotazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore ad anni 5 e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.
6. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene depositata entro 10 giorni lavorativi presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
7. La decisione del Collegio, adottata attraverso apposita delibera progressivamente numerata, deve contenere:

- composizione del Collegio
- nome, cognome, residenza o domicilio del segnalato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento disciplinare;
- motivazione della decisione in riferimento ad ogni singola violazione riscontrata;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso;
- l'avviso che la sanzione, decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione, sarà annotata nell'Albo con l'indicazione della durata della relativa pubblicazione;
- l'avviso che avverso la decisione, il segnalato e il P.M. potranno proporre impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina e l'indicazione del relativo termine;
- l'indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Art. 20 Sanzioni disciplinari

All'iscritto all'Albo, una volta accertata la responsabilità disciplinare, il Collegio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento, infligge una delle seguenti sanzioni:

- a. ammonizione;
- b. censura;
- c. sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
- d. radiazione dall'Albo.

Art. 21 Ammonizione

La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno, tuttavia, leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 22 Censura

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo. È inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che hanno leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 23 Sospensione

La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione ed è inflitta fino al massimo di 1 anno, nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale o comunque ad altri soggetti.

La sospensione consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.

Art. 24 Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere deliberata dal Collegio di Disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Collegio di Disciplina non deliberi l'apertura del procedimento.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di Disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'ammonizione o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio Nazionale di Disciplina nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il Collegio dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'Assistente Sociale affinché vi dia esecuzione.

Art. 25 Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo e conseguente perdita di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.
2. La sanzione della radiazione dall'Albo viene inflitta nei casi di abusi o mancanze particolarmente gravi o reiterati nel tempo che arrechino gravissimo nocumento ai destinatari dell'attività professionale o comunque ad altri soggetti.
3. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'Albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione.
4. Il radiato non può essere di nuovo iscritto prima che sia trascorso un adeguato periodo di tempo deciso dal Collegio di disciplina in sede di comminazione della radiazione. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione e non può essere comunque inferiore ad anni due e superiore ad anni cinque.

Art. 26 Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell'Ordine professionale

1. Sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:
 - a. il mancato versamento del contributo associativo all'Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;

- b. il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico;
 - c. la mancata attivazione del proprio account personale al database nazionale di gestione della formazione continua;
 - d. il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012;
 - e. Il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D. Lgs. 185/2008 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;
 - f. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione.
2. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine provvede a trasmettere una diffida ad adempiere; decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di competenza.
 3. Il pagamento tardivo del contributo associativo dovuto non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare eventualmente già comminata, ma è valutato dal Collegio, secondo le previsioni dell'art. 13 comma 2.

Art. 27 Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni:

- dal fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare;
- dall'avvenuta notizia a conclusione di procedimento penale;
- dall'esito di procedimento disciplinare interno all'ente in cui lavora l'iscritto.

Art. 28 Notificazione e comunicazione della decisione

1. La decisione, unitamente alla delibera con cui è stata assunta dal Collegio è notificata, entro 15 giorni dal deposito presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, al segnalato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione il segnalato risiede, perché legittimati a impugnare il provvedimento di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina;
2. La decisione è altresì comunicata, entro 15 giorni, al Consiglio Regionale dell'Ordine e ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.
3. La sanzione è annotata nell'Albo a cura del Consiglio Regionale dell'Ordine trascorso inutilmente il termine per l'impugnazione di cui all'art. 29
4. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione di cui all'art. 29, la sanzione è altresì comunicata al datore di lavoro e/o all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale a cura del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 29 Impugnazione

1. Il provvedimento del Collegio di Disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notifica, dal P.M. e dal segnalato con ricorso

depositato al Consiglio Territoriale di Disciplina presso cui è istituito il Collegio interessato, attraverso una delle seguenti modalità:

- a. tramite posta elettronica certificata (PEC) con istanza in formato pdf debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale;
 - b. consegna a mano alla segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine;
2. Entro 10 giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina il ricorso, la delibera disciplinare unitamente al relativo fascicolo dal quale sia rilevabile la data di notifica del provvedimento.
 3. Trascorso inutilmente il termine per l'impugnazione, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina informa entro 7 giorni il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine della definitività del provvedimento per la conseguente pubblicazione della sanzione nell'Albo.

Art. 30 Incompatibilità

Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono compatibili con l'assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell'Ordine, di Consigliere nazionale di disciplina o di revisore dei conti dell'Ordine regionale o nazionale.

Art. 31 Trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento è conforme alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Art. 32 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2018 e abroga e sostituisce quello deliberato dal Consiglio Nazionale il 15 novembre 2013 con delibera n. 175 e modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015.